

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-611 del 08/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOVANTI SRL per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-629 del 08/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOVANTI SRL** per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AUTOVANTI SRL** (C.F. 00187560271 e P. IVA 02065651206) per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5302 del 15/10/2018, con scadenza di validità in data 21/10/2033, e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 25097/2018 del 22/10/2018, originariamente intestato alla società Vanti Group Srl (C.F. 00187560271 e P. IVA 02065651206), poi volturato alla società **AUTOVANTI SRL** (C.F. 00187560271 e P. IVA 02065651206) da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1663 del 29/03/2022), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁴ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5302 del 15/10/2018, con scadenza di validità in data 21/10/2033, e il successivo atto di voltura alla società AUTOVANTI SRL (C.F. 00187560271 e P. IVA 02065651206) adottato da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1663 del 29/03/2022, e contestualmente richiede al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **AUTOVANTI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AUTOVANTI SRL (C.F. 00187560271 e P. IVA 02065651206) con sede legale in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 1, Loc. Quarto Inferiore, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 11/08/2022 (Prot. n. 18940) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di domanda di adesione all'autorizzazione per Emissioni in atmosfera per impianti ed attività in deroga per installazione impianto aspirazione fumi di saldatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19106 del 16/08/2022 (pratica SUAP n. 18940/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/134996 e confluito nella **Pratica SINADOC 28708/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/140195 del 26/08/2022 ha richiesto documentazione a completamento della correttezza formale della domanda, necessaria alla valutazione completa dell'istanza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19999 del 29/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/140474, ha richiesto integrazioni alla società interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23321 del 06/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/164003, ha concesso una proroga di 45 giorni in seguito a richiesta pervenuta dalla società in oggetto in data 29/09/2022 (Prot. n. 22580).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26224 del 10/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2022 al PG/2022/185512, ha trasmesso documentazione integrativa a completamento dell'istanza inviata dalla società in oggetto in data 29/09/2022 (Prot. n. 22584) e in data 07/11/2022 (Prot. n. 25822).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/13960 del 25/01/2023 ha specificato i pareri attesi dal Comune di Granarolo dell'Emilia.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche di quanto precedentemente autorizzato per la matrice scarichi, preso atto di quanto presentato in merito alla matrice impatto acustico, preso atto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad

ARPAE (U.O. Rifiuti ed Energia), ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari ad € 0,00, in quanto prosecuzione senza modifiche.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari ad € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE – APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 08/02/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AUTOVANTI SRL

Attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore.

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione degli Scarichi

Scarichi nella pubblica fognatura di via I° Maggio classificati dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.) :

- Scarico 1 – unione di acque reflue industriali (due portali per il lavaggio autoveicoli e parti carrozzerie – linea fognaria aziendale dotata di impianto di trattamento reflui industriali) e di acque reflue domestiche (servizi igienici);
- Scarico 2 – acque reflue domestiche (servizi igienici);
- Scarico 3 – acque meteoriche di dilavamento aree esterne (piazzali sosta e transito veicoli) ed acque meteoriche di dilavamento di parte delle coperture dello stabilimento;
- Scarico 4 – acque meteoriche di dilavamento delle restanti coperture dello stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto il parere di Hera S.p.A. prot. n. 69691 del 24/07/2018, con il nulla osta autorizzativo con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, in atti del SUAP dell'Unione Terre di Pianura al Prot. n.18738 del 31/07/2018 e pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in pari data al PGBO/2018/17841. Il citato nulla osta, comprensivo di copia parere Hera e Planimetria di riferimento, è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Pratica Sinadoc 22317/2018):
 - Relazione Tecnica “Modifica Autorizzazione Unica Ambientale” datata 03/07/2018;
 - Elaborato grafico “Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale” datato 26/06/2018.
- Dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice Scarichi, allegata alle integrazioni all’istanza di modifica sostanziale AUA (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/185512).

Pratica Sinadoc 28708/2022

Documento redatto in data 08/02/2023



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2018/AUA/2

Capo Fila Prot. n. 11359 del 11/07/2018

NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 17081 del 11/07/2018, registrata al Ns. Prot. n. 11359 del 11/07/2018, intestata ad ANDREA MANTELLINI, in qualità di legale rappresentante della ditta Vanti Group S.R.L. con sede in Granarolo dell'Emilia in Via Del Lavoro n. 1, P.IVA 02065651206, diretta ad ottenere nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) NULLA OSTA AUTORIZZATIVO IN MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUA ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA IP 1844/2015 N. 1031/2015 PROT. N. 55914 DEL 27/04/2015 (NS RIF. PROT. N. 6651/2015) PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI DILAVAMENTO NON CONTAMINATE IN PUBBLICA FOGNATURA DOVUTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN SECONDO PORTALE DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Granarolo dell'Emilia in Via Del Lavoro n. 10 in cui svolge la propria attività la ditta VANTI GROUP SRL;

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#)*";

Considerato il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007 e successivamente in data 28 maggio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento*";

Vista la Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005*";

Considerato il parere di HERA SPA, quale gestore del servizio idrico integrato, Prot. Gen. n. 69691 del 24/07/2018 pervenuto alla Pec del Comune il 25/07/2018 e registrato al Ns. Prot. Gen. n. *12237 del 25/07/2018 (parte integrante della presente autorizzazione);

Classificati gli scarichi come ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE;

Considerata la fognatura pubblica comunale asservita da impianto di depurazione quale corpo recettore dello scarico per le ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE;

Considerato che le ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA sono sempre ammesse ai



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

CONCEDE NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai fini dello scarico delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE provenienti dall'insediamento suddetto come risulta dalle documentazioni agli atti e negli elaborati grafici allegati alla richiesta, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento", dalla Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)", dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007.

E' fatto obbligo:

- a. rispettare i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- b. rispettare le prescrizioni fissate dal succitato parere di HERA SPA (di cui si allega copia);
- c. comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
- d. presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- e. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- f. adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- g. raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- h. vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche e i pozzetti condensagrassi, qualora esistenti, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- i. garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;

AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria allegata, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Che a norma dell'art. 39 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. 49/2006, facendo uso dell'apposito modello riportato nell'allegato 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Che il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti¹

ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- Elaborato grafico

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 24 luglio 2018
Prot. n. 69691

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 11-07-2018 Num. prot.: 0065705
PA&S numero 80/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Non Sostanziale di AUA.
Ditta richiedente: "Vanti Group Srl"- Concessionaria autoveicoli con annessa
assistenza (officina riparazione auto e carrozzeria) sita in Via Del Lavoro n. 10 -
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).**

Terre di Pianura, Unione dei Comuni - Riferimento SUAP 16939/2018

Data: 11/07/2018

*Istanza di AUA per Modifica dichiarata non sostanziale dell'attuale AUA matrice
scarico acque reflue in pubblica fognatura.*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mantellini Andrea in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta "**VANTI GROUP SRL**" p. IVA 02065651206 con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Del Lavoro, 1 inerente la sede operativa di VIA DEL LAVORO n.10 - Comune di Granarolo dell'Emilia (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'impianto di Via Del Lavoro n.10, esercente l'attività di concessionaria auto con annesso servizio di assistenza (officina e carrozzeria di manutenzione e riparazione autoveicoli) è in possesso di AUA rilasciata in data 27/04/2015 Prot. 55914 dalla Città Metropolitana di Bologna;
- la modifica, dichiarata Non Sostanziale, riguarda l'installazione nella sede di Via Del Lavoro n.10, di un secondo portale di lavaggio autoveicoli collegato al medesimo impianto di trattamento reflui industriali, già autorizzato, e costituito da dissabbiatura / disoleazione / bio-ossidazione / filtrazione;
- il sistema di scolo delle acque reflue rimarrà invariato, e nello specifico:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici) recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarichi nn. 01 e 02;
 - le acque reflue industriali (lavaggio autoveicoli e parti carrozzerie) recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: **Scarico n.01**;
 - le acque meteoriche di dilavamento piazzali e provenienti dalle coperture recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarico n.03;
 - le acque meteoriche provenienti dalle coperture recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarico n.04;

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

- il prelievo idrico dalla rete di acquedotto è stimato in 2000 mc/anno;
- è presente un contatore installato a “valle” del contatore generale per la determinazione dei consumi di acqua dell’impianto di lavaggio autoveicoli;

richiamato il parere espresso dalla scrivente Società, Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, in data 26 febbraio 2015 prot. gen. 24047
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall’attività di lavaggio auto e pezzi di carrozzeria;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le acque meteoriche di dilavamento e provenienti dalle coperture, dichiarate non contaminate, dovranno essere convogliate alla fognatura separata per acque bianche, come da relazione tecnica presentata;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via C. Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;

- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005.
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.


Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
 Ing. Giannicola Scarcella

Elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

Attività n.	Descrizione
4.1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Stabilimento in possesso di A.U.A. rilasciata con Determinazione dirigenziale IP 1844/2015 n. 1031/2015, P.G. n. 55914 del 27/04/2015

N. tavola	TAV. 01	scala:	1:200
Rev. n.		data:	29/06/2018
Rev. n.	Descrizione		
Gestore impianto/stabilimento:	Vanti Group S.r.l. Via del Lavoro, 1 40057 Granarolo dell'Emilia		



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AUTOVANTI SRL

Attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore.

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 del Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio, manutenzione, riparazione di autoveicoli svolta dalla società AUTOVANTI Srl nello stabilimento posto in comune di Granarolo dell'Emilia, via del Lavoro n° 10.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente ai punti:

4.1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg

4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche

Prescrizioni

1. La società AUTOVANTI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 1

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 2

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA – CABINA FORNO 1

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA – CABINA FORNO 2

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI CARTEGGIATURA – ZONE DI PREPARAZIONE 1 E 2

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 3

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 4

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: ATTIVITA' DI CARTEGGIATURA – ZONE DI PREPARAZIONE 1 E 2

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	

	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti da operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo al punto di emissione E9, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

EMISSIONI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettere k), l), bb), dd).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti
			al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un' idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/08/2022 al PG/2022/134996 e in data 11/11/2022 al PG/2022/185512).

Pratica Sinadoc 28708/2022

Documento redatto in data 08/02/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AUTOVANTI SRL

Attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro n. 10, Loc. Quarto Inferiore.

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società AUTOVANTI SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Granarolo dell'Emilia per l'attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli.
- Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Studio previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 29/10/2022 dal sig. Andrea Benaglia, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società AUTOVANTI SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/185512).

Pratica Sinadoc 28708/2022

Documento redatto in data 08/02/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.